



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE
L'AQUILA

COMUNE DI CARSOLI
12.02.13 001611
CAT.....CLASSE.....FASC.....

L'Aquila, 07 Febbraio 2013

SBRN. ORRAN
B
Via delle Fratte Loc. Polveriera
Email cp.laquila@corporoforeste.it
Tel. 086223141 fax 23

Prot. 2823 Pos. 05.01.02

All. 1 (Capitolato)



COMUNE DI CARSOLI (AQ)

COMANDO STAZIONE FORESTALE
CARSOLI (AQ)

OGGETTO: Comune di Carsoli (AQ). Delibera n. 108 del 08/11/2012. Progetto di taglio bosco di proprietà comunale in loc. "San Martino" Fg 90 part. 118 – 128 Fg 91 part. 13 – 17 - 67 per Uso Commercio. Autorizzazione e invio Capitolato Generale d'Oneri.

Visto il progetto, viste le informazioni pervenute dal Comando Stazione del C.F.S. di Carsoli con nota n. 822 del 03/12/2012, questo Comando ai sensi dell'art. 4 bis della L. R. 28/94 e succ. modificazioni e integrazioni, autorizza, nei soli riguardi tecnico-forestali e fatti salvi eventuali diritti di terzi e vincoli di altra natura, il taglio del bosco in epigrafe a condizione che Codesto Comune effettui la segnatura delle matricine destinate a rimanere a dote del bosco, dandone comunicazione contestuale allo scrivente ed al Comando Stazione Forestale competente che ne curerà la verifica; inoltre, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e prima della consegna, provveda a:

- Individuare il Direttore dei Lavori che comunicherà l'inizio dei lavori stessi e redigerà a fine intervento il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori da sottoporre all'approvazione di questo Comando;
- Indicare la Ditta aggiudicataria e trasmettere i relativi atti di aggiudicazione ed il contratto;
- Individuare il nominativo del Responsabile di cantiere, o capomacchia, con accettazione del medesimo.

Quanto sopra dovrà essere comunicato a questo Comando per il tramite del Comando Stazione Forestale di Carsoli pena la nullità del presente atto.

Il taglio colturale dovrà essere effettuato secondo il progetto e la Valutazione di Incidenza del gennaio 2012 redatti dal tecnico Dott. For. Franco ONORI iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Rieti col n. 51.

Altresi:

- dovranno essere preservate le piante da frutto esistenti sull'area, nonché quelle protette dalla L.R. 45/79, le piante vetuste e i soggetti aventi caratteristiche particolari dal lato ecologico (piante morte, in disfacimento o interamente e abbondantemente ricoperti da muschio oppure con punti di raccolta di acqua a guisa di bicchiere per la fauna, ecc.);
- il transito dei mezzi meccanici sul manto erboso e nel bosco resta espressamente vietato;
- dovranno essere utilizzate per il transito dei mezzi le sole piste esistenti;

- l'area di lavoro deve essere mantenuta accuratamente pulita da ogni rifiuto. Eludere l'abbandono di olio esausto sul territorio e di altri materiali inquinanti che derivano dalla manutenzione dei mezzi meccanici di lavoro o da altre attività;
- non si arrechi disturbo alla fauna. Eventuali avvistamenti di animali di notevole interesse scientifico (Aquila Reale, Lupo, Orso, in particolare) vengano cortesemente partecipati al personale forestale del locale Comando Stazione;
- si osservino le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni finalizzate alla sicurezza e alla condizioni di salute nei luoghi di lavoro;
- appena eseguito il taglio delle piante si dovrà provvedere allo sgombero dei materiali ritraibili.

Per quanto non riportato nella presente nota valgono le norme delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di L'Aquila.

Alla presente si allega lo schema del Capitolato Generale d'Oneri che dovrà essere sottoscritto dal Sindaco del Comune, dalla Ditta aggiudicataria e dal Direttore dei Lavori e restituito a questo ufficio per il visto dello scrivente.

Il Comando Stazione Forestale di Carsoli resta incaricato della verifica dell'avvenuta marcatura delle matricine, dei controlli da effettuare durante l'utilizzazione, di trasmettere mensilmente i rapportini a questo Comando e di perseguire ogni eventuale abuso.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Nevio SAVINI



PROVINCIA DI L'AQUILA
COMUNE DI CARSOLI
CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

per la vendita del materiale legnoso proveniente dal bosco (ceduo) di Carpino nero in loc. "San Martino" in agro e di proprietà del Comune di Carsoli (AQ), contraddistinto catastalmente al foglio 90 partt. 118 – 128 e foglio 91 partt. 13, 17, 67 di ha. 22.37.00

A) CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Il Comune di Carsoli, pone in vendita, in esecuzione della delibera di G.C. n. 108 del 08/11/2012 il materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato "San Martino" e assegnato al taglio dal Dr. For. Onori Franco, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n. 51, con progetto di taglio datato Gennaio 2012.

Il libero professionista curerà la direzione dei lavori di taglio redigendo al termine di essi il relativo certificato di regolare esecuzione.

La ditta nominerà un Responsabile di cantiere o Capomacchia.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Art. 2 -

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di Euro 27.772,40 (diconsi euro Ventisettamilasettecentosettantadue/40) più I.V.A. 10 %, come da perizia tecnica di cui all'art. 1.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato e dalle vigenti disposizioni, assumendosi le spese, gli oneri ed i rischi connessi, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

L'acquirente non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce soltanto il numero e la specie delle piante ma non le loro dimensioni, quantità e qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

- Art. 3 -

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da un bosco ceduo invecchiato di Carpino nero con presenza di Cerro, Acero e Faggio per ha. 20.00.00 circa utilizzabili, radicato entro i confini delle aree la cui identificazione catastale è stata riportata in premessa e delimitata sul terreno doppia anellatura di colore arancione effettuata su piante marginali da preservare al taglio e numerate dal n. 1 al n. 96.

- Art. 4 -

La vendita avrà luogo con il sistema precisato all'articolo 1 nelle circostanze di tempo e di luogo preciseate nell'avviso d'asta che sarà pubblicato a cura dell'Ente proprietario.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente capitolato d'oneri e del relativo prezzo base d'asta di progetto di cui all'art. 2, comunicherà l'importo delle spese sostenute dal Comune (per l'onorario del libero professionista, per il contratto, per la martellata, e per la vendita del bosco).

Darà inoltre chiarimenti a tutte le richieste opportune affinché non si determinino errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi, sulle modalità di identificazione delle piante da tagliare nelle fustae e da rilasciare nei cedui, e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Nel ceduo sono da rilasciare le piante (matricine) che recano a petto d'uomo e al colletto radicale segnatura eseguita con vernice indeleibile di colore rosso.

- Art. 5 -

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, o allegare all'offerta in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- a. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a due mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
- b. Un'autocertificazione di data non anteriore a due mesi a quella della gara, attestante la mera idoneità tecnica a condurre lavorazioni boschive.
- c. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di Euro 4.165,86 (Quattromilatrecentosessantacinque/86), pari al 15% del prezzo base.
- d. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e per spese di contratto, di martellata, di misurazione e di rilievi e per l'onorario da corrispondere al libero professionista, le quali sono tutte a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso dovrà restituire all'aggiudicatario la rimanenza a riconsegna del bosco avvenuta dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto.
- e. Una dichiarazione con la quale l'aggiudicatario attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

- Art. 6 -

L'Ente appaltante o il Presidente della Commissione di gara si riservano la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente.

- Art. 7 -

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza relativo indennizzo.

- Art. 8 -

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale a favore dell'Ente proprietario, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, nella misura del 10% dell'importo del contratto.

- Art. 9 -

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 8 entro i termini ivi previsti, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e disporre liberamente per una nuova vendita restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno del nuovo prezzo di vendita, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

- Art. 10 -

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 45 (quarantacinque) giorni il materiale legnoso in piedi venduto.

Copia dell'invito e del Contratto di vendita saranno rimessi all'Autorità Forestale Provinciale competente per territorio, che provvederà a sua volta, con raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare il giorno, individuato possibilmente entro detto termine, in cui il proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà alla consegna del bosco.

L'incaricato dell'Autorità Forestale Provinciale darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dallo stesso, dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e dal comandante o da chi ne fa le veci della locale Stazione Forestale, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva e del termine assegnato per il taglio e l'espansione.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna del bosco e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e consegna derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto da parte dei competenti Uffici anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi i tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

- Art. 11 -

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, all'Autorità Forestale Provinciale ed alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

- Art. 12 -

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 13.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

- Art. 13 -

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 12 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, all'Autorità Forestale Provinciale, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga dei termini comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi a cura del Direttore dei Lavori ed approvato, insindacabilmente, dall'Autorità Forestale Provinciale stessa.

- Art. 14 -

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite nel presente Capitolato che delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia di L'Aquila, nonché dei regolamenti e delle leggi in vigore.

- Art. 15 -

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare animali da tiro, da soma ed altri.

- Art. 16 -

Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia,

Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

- Art. 17 -

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare in modo che sia sempre visibile in caso di alto fusto l'impronta del martello forestale del libero professionista incaricato dell'assegno impresso nelle piante da tagliare su apposita specchiatura sia nella ceppaia che sul fusto a petto d'uomo.

Il numero della pianta martellata dovrà essere riportata sulla ceppaia una volta tagliata.

Per le infrazioni a tale articolo si applicano le penalità previste all'art. 33 del presente Capitolato

- Art. 18 -

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti e la rinnovazione naturale.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento (sottocavalli), l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiativo determinato sulla base del prezzo di mercato all'atto della redazione del certificato di regolare esecuzione, da versarsi a cura della ditta aggiudicataria alla Camera di

Commercio, Industria e Agricoltura ai sensi dell'art. 134 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.

L'accertamento di cui al precedente comma sarà eseguito di volta in volta, congiuntamente, dal Direttore dei lavori e dalla locale Stazione Forestale.

In caso di dolo sarà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e dal Codice Penale.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno forestale.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n°3267 del 30.12.1923 approvato con R.D. n° 1126 del 16.05.1926.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dei Lavori in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

- Art. 19 -

L'Autorità Forestale Provinciale competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con avviso di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacco qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità al progetto di taglio, alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica dell'Autorità Forestale Provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quanto l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima del direttore dei lavori, vistata dalla competente Autorità Forestale Provinciale.

- Art. 20 -

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni a carico dell'aggiudicatario, si fa riferimento a quanto stabilito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di L'Aquila.

- Art. 21 -

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata di guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) a livellare la terra mossa per operazioni permesse e/o consentite nel lotto boschivo;
- c) a riparare la viabilità esistente, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d) ad esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni è qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, della viabilità, ecc.

- Art. 22 -

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne, ricoveri ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario e degli organi che presiedono alla vincolistica territoriale.

- Art. 23 -

Il trasporto dei prodotti si farà per la viabilità esistente riportata nel progetto di taglio del bosco tramite la sua

dettagliata rappresentazione cartografica, così come le buche e gli impianti di carico.

- Art. 24 -

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie.

Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione gamica o agamica sarà stata danneggiata, si applicheranno le penali di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di L'Aquila, nonché le eventuali altre normative vigenti (D. Lg.vo n. 42/ 2004, Codice Penale, ecc.).

- Art. 25 -

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata tramite comunicazione raccomandata all'Ente e all'Autorità Forestale Provinciale; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Autorità Forestale Provinciale.

Ad utilizzazione ultimata il Direttore dei Lavori redigerà il **certificato di regolare esecuzione** che avrà valore di **collaudo del bosco**, il quale dovrà essere approvato dall'Ente proprietario tramite delibera, anche allo scopo di provvedere allo svincolo del deposito cauzionale, depurato delle eventuali pendenze della ditta Aggiudicataria verso l'Ente appaltante.

Tale delibera sarà inviata all'Autorità Forestale Provinciale a dotazione degli atti d'ufficio e per eventuali controlli sia d'iniziativa che richiesti dall'Ente proprietario..

- Art. 26 -

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, alla presentazione da parte dell'acquirente delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

- Art. 27 -

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

- Art. 28 -

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino al termine dell'utilizzazione (riconsegna del bosco), di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata al taglio e lungo le aree attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando contestualmente l'Ente da qualsiasi azione o responsabilità al riguardo.

- Art. 29 -

Approvato dall'Ente proprietario – e dopo gli eventuali controlli da parte dell'Autorità Forestale Provinciale - il certificato di regolare esecuzione, il lotto venduto si intende riconsegnato all'Amministrazione proprietaria.

Con il ritiro della cauzione in esubero l'acquirente rinuncia a qualsiasi diritto, azione o rivalsa, verso l'Ente

per motivi connessi all'utilizzazione e, comunque, attinenti al presente Capitolato Generale d'Oneri.

- Art. 30 -

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato Generale d'Oneri, che non sia stata diversamente prevista, sarà effettuata dal Direttore dei Lavori.

Qualora in fase di controllo si dovessero ravvisare omissioni da parte del Direttore dei Lavori per gli aspetti di cui al precedente comma, il medesimo risponderà all'Ente proprietario, in via amministrativa, per una somma pari al doppio della sanzione comminata alla Ditta aggiudicataria che andrà in detrazione dell'onorario spettante, fatte salve, ove ne ricorrono i presupposti, eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria competente.

- Art. 31 -

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2240 del 18.11.1923 e del Reg. n° 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) CONDIZIONI SPECIALI

- Art. 32 -

L'Ente proprietario dovrà preventivamente costituire presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato dell'Aquila un deposito pari al 20% del prezzo di aggiudicazione per le migliorie boschive da apportarsi al proprio patrimonio forestale.

In carenza di detto versamento preventivo non si potrà effettuare la consegna del lotto boschivo.

- Art. 33 -

Per qualsiasi infrazione al presente Capitolato Generale d'Oneri non prevista e non contemplata dal medesimo Capitolato o dalla vigente normativa di riferimento si applica, a giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale Provinciale, le seguenti penalità:

- a. € (euro) 25 per ogni pianta fino al diametro di cm 20;
- b. € 50 per ogni pianta dal diametro 21 al diametro 40 cm.;
- c. € 100 per ogni piante di diametro superiore a 40 cm.;
- d. per danni diffusi non diversamente quantificabili € 10 per ogni singola ara di superficie.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono a favore dell'Ente proprietario del bosco e si applicano qualora dopo l'intimazione a provvedere con lettera raccomandata da parte dell'Autorità Forestale Provinciale, ove ne ricorrono le condizioni, il soggetto obbligato non provveda entro i termini perentori stabiliti.

- Art. 34 -

Il presente Capitolato Generale d'Oneri, una volta firmato dal Sindaco, sarà letto ai partecipanti dal Presidente della Commissione di Gara prima dello svolgimento della medesima.

La Ditta che risulterà aggiudicataria del bosco dovrà contestualmente sottoscrivere per approvazione il presente Capitolato Generale d'Oneri che diventerà parte integrante del contratto dopo il visto dell'Autorità Forestale Provinciale.

- Art. 35 -

L'aggiudicatario ha l'obbligo di versare l'I.V.A. come per legge e sull'intero prezzo di aggiudicazione.
Il Sindaco avrà cura di verificare l'esatta applicazione di tale obbligo da parte della Ditta aggiudicataria.

- Art. 36 -

L'Autorità Forestale Provinciale si riserva il diritto di limitare o anche revocare l'autorizzazione al taglio concessa qualora l'intervento così come prefigurato negli elaborati progettuali si riveli, anche in fase di esecuzione, non coerente con la realtà colturale e/o con l'autorizzazione stessa, con le norme in materia ambientale, ovvero possa causare danni di cui all'art. 1 della Legge Forestale 3267/23.

- Art. 37 -

Per qualsiasi controversia che si dovesse generare per effetto del presente Capitolato Generale d'Oneri, l'Autorità Forestale Provinciale resta sollevata in tutte le sedi da qualsiasi responsabilità di danni.

Per eventuali contenziosi di natura tecnica non risolvibili con l'Autorità Forestale Provinciale, le parti potranno richiedere l'attivazione, in via sostitutiva, del Servizio Politiche Forestali presso la Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Forestale che in qualità di Autorità Forestale Regionale potrà provvedere con proprio dipendente Personale.

Data, _____

Il SINDACO del Comune di

Il Direttore dei Lavori

La Ditta Aggiudicataria

VISTO:
L'AUTORITA' FORESTALE PROVINCIALE
